

# REGOLAMENTO PER LA CELEBRAZIONE DEI MATRIMONI E DELLE UNIONI CIVILI

## INDICE

- Art. 1 - Oggetto e finalità del regolamento
- Art. 2 - Ufficiale di Stato Civile celebrante
- Art. 3 - Luoghi della Celebrazione
- Art. 4 - Giorni ed orario delle celebrazioni
- Art. 5 - Modalità di richiesta del servizio
- Art. 6 - Organizzazione del servizio
- Art. 7 - Allestimento della sala e prescrizione per l'utilizzo
- Art. 8 - Sanzione Amministrativa
- Art. 9 - Entrata in vigore

### Art. 1 Oggetto e finalità del regolamento

Il presente regolamento disciplina le modalità di celebrazione dei matrimoni civili e delle unioni civili, come regolati dagli art.106 e seguenti del codice civile, dal Vigente Regolamento di Stato Civile (D.P.R. 396/2000) e dalla L. n. 76 del 20.05.2016.

La celebrazione del matrimonio civile e dell'unione civile sono attività istituzionali gratuite – nei limiti specificati dal presente regolamento – ed hanno luogo, di norma, nei giorni lavorativi, durante il normale orario di servizio dell'Ufficio di Stato Civile, compatibilmente con le esigenze dell'Ufficio e con la disponibilità dei locali e del celebrante.

### Art. 2 Ufficiale di Stato Civile celebrante

Ufficiale di Stato Civile è il Sindaco. Per la celebrazione del matrimonio e per la costituzione delle unioni civili egli può delegare altri soggetti individuati dall'art. 1 c.3 del DPR 396/2000.

### Art. 3 Luoghi della celebrazione

Di norma il matrimonio/unione civile viene celebrato nella sala delle adunanze della Giunta Comunale, sita al primo piano del Palazzo Comunale in Via Roma n. 28.

Su richiesta, il matrimonio/unione civile può essere celebrato nel Salone d'Onore anch'esso sito al primo piano del Palazzo Comune in Via Roma n. 28 o nella Sala San Giovanni, ubicata in via Roma 4.

Per i nubendi (almeno uno) residenti nel Comune di Cuneo, non è previsto il versamento di alcuna tariffa.

Per i nubendi, non residenti nel Comune di Cuneo, l'utilizzo del Salone d'Onore o della Sala San Giovanni, prevede il versamento di una tariffa come prevista dal vigente Regolamento Comunale per l'utilizzo delle Sale Comunali.

### Art. 4 Giorni ed orari delle celebrazioni

Il matrimonio/unione civile è celebrato, in base alla scelta dei nubendi/contraenti, nel giorno e nell'ora da essi indicati e di norma nell'orario di apertura dell'Ufficio dello Stato Civile.

Non sono celebrati i matrimoni/unioni civili nei seguenti giorni:

Tutte le domeniche	1 gennaio	Pasqua	Pasquetta
25 aprile	1 maggio	2 giugno	15 agosto
29 settembre S. Michele	1 novembre	8 dicembre	25 dicembre
26 dicembre			

I matrimoni civili/unioni civili sono celebrati nel rispetto dei seguenti orari:

<b>Giorno</b>	<b>Mattino</b>	<b>Pomeriggio</b>
Lunedì	dalle 10:00 alle 11:00	dalle 14:30 alle 16:00
Martedì	dalle 10:00 alle 11:00	dalle 14:30 alle 16:00
Mercoledì	dalle 10:00 alle 11:00	dalle 14:30 alle 16:00
Giovedì		dalle 14:30 alle 16:00
Venerdì	dalle 10:00 alle 11:00	
Sabato	dalle 10:30 alle 11:15	dalle 15:30 alle 17:00

### **Art.5 Modalità di richiesta del servizio**

La celebrazione del matrimonio dev'essere preceduta dalle regolari pubblicazioni di matrimonio, come previsto dall'Art. 50 e segg. del D.P.R. 396 del 3/11/2000.

L'appuntamento per le Pubblicazioni può essere richiesto, oltre che allo sportello dell'ufficio di Stato Civile, anche direttamente on line, scaricando la modulistica dal sito del Comune: [www.comune.cuneo.gov.it/stato\\_civile/ matrimonio /](http://www.comune.cuneo.gov.it/stato_civile/matrimonio/) modulistica ; e inviandola al seguente indirizzo: [protocollo.comune.cuneo@legalmail.it](mailto:protocollo.comune.cuneo@legalmail.it), unitamente alla copia dei documenti d'identità degli sposi.

I cittadini stranieri dovranno inoltre allegare copia del Nulla Osta al Matrimonio rilasciato dal Consolato o Ambasciata del proprio Stato in Italia (o certificato di Capacità al matrimonio per i cittadini dei Paesi aderenti alla Convenzione di Monaco, 5/9/1980 - Austria, Germania, Grecia, Lussemburgo, Moldavia, Paesi Bassi, Portogallo, Spagna, Svizzera, Turchia) e copia del passaporto.

Tutta la documentazione inoltrata tramite pec, dovrà essere presentata in originale il giorno fissato per la pubblicazione di matrimonio.

La richiesta relativa alla scelta della data, della sala e degli orari per la celebrazione del matrimonio/unione civile potrà essere depositata all'atto di richiesta di pubblicazione del matrimonio, salvo diverso accordo con l'Ufficio stesso.

Qualora queste non pervengano nei termini e nei modi stabiliti dalla legge, non si potrà procedere alla celebrazione e la prenotazione decadrà automaticamente.

Nel caso il matrimonio/unione civile avvenga su delega di un altro comune, gli sposi/contraenti dovranno inoltrare preventiva richiesta di disponibilità alla celebrazione, indicando la data e l'ora scelta all'Ufficiale di Stato Civile con anticipo di almeno 30 giorni.

L'ufficio provvederà a dare conferma della prenotazione dalla sala entro il termine di trenta giorni dalla richiesta.

### **Art. 6 Organizzazione del servizio**

Competente all'organizzazione della celebrazione dei matrimoni/unioni civili è l'Ufficio dello Stato Civile.

L'eventuale visita della sala destinata alla celebrazione dei matrimoni civili/unioni civili può essere effettuata da parte dei richiedenti accompagnati da personale comunale.

Oltre ai compiti istituzionali regolati dalle disposizioni di legge, sono resi di norma dal Comune (il giorno del sabato tramite gli addetti all'accesso del pubblico negli uffici) i seguenti servizi:

1. disponibilità all'allestimento del luogo della cerimonia per il tempo necessario al rito;
2. sorveglianza e direzione per l'eventuale collocazione di fiori, piante e di altri addobbi nella sala;
3. accoglienza dei soggetti invitati o incaricati dagli sposi/contraenti a rendere particolari servizi (fotografi, cineoperatori, musicisti, addetti agli addobbi della sala, fioristi ecc.);

## **Art. 7 Allestimento della sala e prescrizione per l'utilizzo**

Il locale individuato per la celebrazione dei matrimoni/unioni civili, deve essere disponibile, pulito e sgombro da cose ed attrezzature estranee alla cerimonia.

La sala dovrà essere restituita nelle medesime condizioni in cui è stata concessa.

Gli stessi nubendi/contraenti sono responsabili di eventuali danni arrecati alle strutture e/o cose che si dovessero verificare in occasione della cerimonia.

Ai nubendi/contraenti è consentito, a propria cura e spese, arricchire la sala con ulteriori arredi ed addobbi che, al termine della cerimonia, dovranno essere tempestivamente ed integralmente rimossi.

È consentito l'uso di apparecchi da ripresa purché non intralcino lo svolgimento della cerimonia e di strumenti musicali senza amplificazione, per un sottofondo di accompagnamento alla celebrazione.

Il Comune di Cuneo non è responsabile della custodia degli arredi ed addobbi temporaneamente collocati nella sala di celebrazione.

È fatto divieto di spargere riso, coriandoli, fiori, confetti e simili all'interno dei locali utilizzati per la cerimonia e della sede comunale. Nei medesimi locali non è consentito, altresì, lo svolgimento di festeggiamenti, rinfreschi od altro correlati alla celebrazione del matrimonio/unione civile.

I richiedenti la cerimonia si impegnano a risarcire il Comune degli eventuali danni arrecati.

## **Art. 8 Sanzione Amministrativa**

La violazione degli obblighi derivanti dal presente regolamento comporta l'applicazione della sanzione amministrativa di cui all'art. 7-bis del D. Lgs. 267/2000 con un minimo di € 50,00 sino ad un massimo di € 500,00.

Ai sensi dell'art. 16, comma 1, della L. 689/1981, è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

Alle procedure di accertamento ed irrogazione delle Sanzioni, nonché per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni della Legge 689/81, anche per ciò che attiene il contenzioso amministrativo e giudiziario.